

Centri commerciali e “verde pubblico attrezzato”

Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4790 del 2004

(a cura dell'Avv. Luca Amendola)

1. Il principio giurisprudenziale

Con la sentenza in esame (riportata in calce) il Consiglio di Stato ha stabilito che qualora le prescrizioni urbanistiche ammettano l'insediamento di attrezzature commerciali in zone destinate al “verde pubblico attrezzato”, le strutture <<ora nominate sono consentite soltanto se, per le loro caratteristiche edilizie ed architettoniche, per le dimensioni o per le modalità con cui si inseriscono nel contesto, non siano tali da incidere in modo apprezzabile sulla fruizione dell'area in relazione alla sua destinazione a verde pubblico>>.

2. Il fatto processuale (in breve)

Con due distinti ricorsi dinanzi al TAR Campania (Napoli) venivano originariamente impugnati una molteplicità di atti e provvedimenti emessi dal comune di Caserta prodromici alla realizzazione di un “Centro integrato di attività economiche e tempo libero”, comprendente l'apertura di un supermercato e di 40 esercizi commerciali vari, caratterizzato da una complessità volumetrica pari a 60.932 mc, di cui 14.080 fuori terra, per una superficie pari a 24.620 mq destinata a servire una base di utenza di circa 400.000 persone.

I ricorrenti lamentavano la violazione delle prescrizioni urbanistiche in quanto il complesso immobiliare citato doveva sorgere nella zona F3 del p.r.g., assegnata al “verde pubblico attrezzato”, nella quale erano ammesse sì della attrezzature commerciali, purché queste fossero compatibili con l'uso pubblico caratterizzante l'area medesima.

Con sentenza n. 7606/2003, la III sezione del TAR Campania accoglieva i ricorsi, ritenendo sussistente la denunciata incompatibilità, poiché la struttura sopra descritta non presentava il dovuto carattere di strumentalità rispetto alla destinazione prevalente della zona, coincidente con il verde.

Proponevano appello il comune di Caserta e i controinteressati.

3. La sentenza

In via preliminare, il Consiglio di Stato affrontava due questioni di carattere processuale degne di nota - in quanto spesso eccepite in processi analoghi – relative alla legittimazione attiva e alla tempestività dell'azione, entrambi inerenti al primo dei due ricorsi proposti davanti al giudice di prime cure.

La capacità a ricorrere avverso una concessione edilizia illegittima è rintracciabile attraverso il criterio della c.d. “*vicinitas*”, ossia alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzanda, della sua finalità, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal suo inserimento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa *et similia*, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

Ciò posto il Consiglio di Stato riscontrava la legittimazione attiva del ricorrente in primo grado in quanto questi aveva denunciato, con la sua azione giudiziaria, la costruzione di una struttura di notevole entità in una zona confinante con il parco nel quale lo stesso aveva l'abitazione.

Con riferimento alla tempestività dell'impugnazione, secondo il G.A. è necessario valutare – attraverso prove o anche elementi presuntivi che devono sempre essere forniti dalla parte interessata ad eccepire la tardività dell'azione - il momento della percezione della lesione connessa ai titoli edilizi.

Siffatta consapevolezza deve essere dedotta in considerazione delle doglianze avanzate dal ricorrente e poiché, nel caso di specie, gli strumenti urbanistici destinavano la zona F3 a “verde pubblico attrezzato”, con possibilità di costruire strutture commerciali compatibili con l'uso pubblico e alla base del gravame vi era il ritenuto difetto di quest'ultima condizione, occorre, quanto meno, elementi presuntivi - non forniti dall'Amministrazione resistente e dai controinteressati – circa la conoscenza, da parte del ricorrente, non soltanto del tipo di costruzione in atto (nella specie, centro commerciale), ma anche della cennata incompatibilità.

Il gravame proposto dinanzi al TAR Campania dal primo ricorrente doveva, dunque, considerarsi tempestivo.

Nel merito, la sentenza del giudice di prime cure veniva censurata dagli appellanti in quanto frutto di deduzioni del tutto arbitrarie.

Il piano regolatore del comune di Caserta prevedeva che la zona territoriale F3, nella quale doveva essere edificato il “Centro integrato di attività economiche”, fosse destinata a “verde pubblico attrezzato” ed era stata così definita dallo stesso p.r.g.: <<Territorio destinato ad uso pubblico. E' ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l'uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all'igiene fisica>>.

La compatibilità era, pertanto, l'unica prescrizione inserita nel p.r.g., il quale non stabiliva affatto quote o percentuali di utilizzo del territorio in questione.

Se ne doveva dedurre, contrariamente a quanto statuito dal TAR Campania, che la disciplina urbanistica non prevedeva alcun rapporto di strumentalità delle strutture commerciali rispetto al “verde pubblico attrezzato”, bensì un rapporto di equiordinazione tra le diverse assegnazioni.

Ad ogni buon conto, il complesso immobiliare di cui ai provvedimenti impugnati era compatibile con l'uso pubblico sotteso alla zona F3, costituendo un centro polifunzionale integrato, caratterizzato dalla presenza di attrezzature per lo sport, lo svago, la cultura ed il tempo libero.

Il ragionamento degli appellanti, seppur corretto a proposito dell'inesistenza di quote o percentuali di destinazione d'uso del territorio, sembrava “scadere” in un rigido formalismo, poco attento al significato sostanziale della locuzione “uso pubblico” utilizzata dal p.r.g.; concetto questo che costituiva l'unico parametro di riferimento utile al fine di individuare l'esatta tipologia delle attrezzature commerciali ammesse nella zona F3.

Il Consiglio di Stato riscontrava tale difetto logico e respingeva l'assunto degli appellanti, postulando una preziosa ricostruzione sistematica della disciplina normativa vigente all'epoca dei fatti in questione (le date dei provvedimenti impugnati non andavano oltre l'anno 2001), tesa proprio ad individuare il concreto valore da attribuire alla dizione “uso pubblico”:

a) l'art. 7 della L. n. 1150/1942 (come sostituito dall'art. 1 della L. n. 1187 del 1968) stabilisce che l'amministrazione comunale è tenuta a suddividere il proprio territorio in zone con la

precisazione della loro destinazione ed, in particolare, deve individuare <<le zone destinate a formare spazi di uso pubblico>> (n.3) e quelle <<da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale>> (n.4);

b) l'art. 41 quinquies, comma 8, L. 1150/1942 dispone che nei comuni devono essere <<osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi.>>;

c) detti limiti sono stati determinati per zone territoriali omogenee dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 in base al quale le zone di tipo F devono essere definite come <<le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale>>.

Alla luce di tale quadro normativo il Consiglio di Stato rilevava che:

a) il comune di Caserta, compatibilmente alle disposizioni del citato D.M., definiva la zona F come area del territorio indirizzata ad <<attrezzature pubbliche o di uso pubblico>> e classificava n. 10 sotto zone F con riferimento a destinazioni più specifiche. In particolare, su dieci sotto zone F, 5 venivano assegnate al “verde”, tra le quali la sotto zona F3 - oggetto delle concessioni edilizie impugnate - destinata al “verde pubblico attrezzato”;

b) tale statuizione faceva così “il paio” con la dotazione minima di verde pubblico che doveva essere, comunque, garantita in ogni zona omogenea ai sensi del D.M. del 1968;

Ne derivava che, nella zona F3 del p.r.g. di Caserta, “il verde”, ossia <<la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate>>, non poteva che costituire esso stesso “l’attrezzatura pubblica o l’uso pubblico” ed ivi rappresentare la funzione tipica dell’organizzazione territoriale, con la conseguenza che l’insediamento delle strutture commerciali - pur in assenza di indicazioni circa quote o percentuali di destinazione - doveva assumere una funzione strumentale e subordinata rispetto alla fruizione del verde da parte della collettività.

Tutto ciò si traduceva nel principio indicato in epigrafe, in base al quale le attrezzature commerciali potevano essere consentite soltanto se <<per le loro caratteristiche edilizie ed architettoniche, per le dimensioni o per le modalità con cui si inseriscono nel contesto non>> fossero <<tali da incidere in modo apprezzabile sulla fruizione dell’area in relazione alla sua destinazione a verde>>.

Il Consiglio di Stato confermava così la sentenza del TAR Campania, ritenendo che fosse evidente l'incompatibilità denunciata dal ricorrente in primo grado, in forza della struttura imponente del "Centro integrato economico" (volumetria 60.932 mc, di cui 14.080 fuori terra, superficie territoriale 24.620 mq) dalla quale non poteva che emergere il carattere prevalentemente commerciale della stessa, in contrasto con la primaria destinazione a "verde pubblico attrezzato" stabilita dal p.r.g..

Né, in senso contrario potevano incidere gli spazi ivi previsti per altre attività, quali il gioco, lo sport e il tempo libero, atteso che per questi era stata prevista una superficie nettamente inferiore (316 mq) rispetto a quella dell'intero complesso immobiliare.

4. Osservazioni conclusive

La questione analizzata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790/2004 poneva un problema interpretativo delle specifiche prescrizioni urbanistiche predisposte dal Comune di Caserta. In sintesi, la zona F3 del p.r.g. era stata destinata a "verde pubblico attrezzato" ed era stato ivi previsto il possibile insediamento di strutture commerciali, purchè compatibili con l'uso pubblico.

Tale circostanza ha fatto sì che, dinanzi al massimo organo della giustizia amministrativa, si contrapponessero due modelli ermeneutici: quello degli appellanti, fondato su una interpretazione rigida e formale delle prescrizioni urbanistiche, e quello del TAR Campania, fondato su una interpretazione più elastica, incline ad orientare il senso delle statuizioni del p.r.g. sulla base dell'intero sistema normativo di riferimento.

Come spesso accade, il Consiglio di Stato ha giustamente optato per il secondo dei cennati modelli, non garantendo, l'esegesi formale, una valutazione esente da vizi di coerenza logica.

Ed invero, sostenere che il p.r.g. non conteneva indicazioni circa le quote o le percentuali di utilizzo del territorio compreso nella zona F3, con il risultato di individuare un rapporto di equiordinazione tra le attrezzature o assegnazioni individuate dallo stesso strumento urbanistico generale, equivaleva a privare di efficacia la stessa prescrizione di compatibilità con l'uso pubblico, rendendola del tutto pleonastica. Era chiara, quindi, la necessità di rintracciare, mediante una ricostruzione logico-sistematica, una destinazione prevalente della zona F3, alla quale tutte le altre sarebbero state subordinate, al fine di restituire pieno valore giuridico alla condizione *de qua*.

Seguendo tale impostazione, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'uso pubblico connesso alla zona F3 del p.r.g. del comune di Caserta coincideva con il "verde pubblico" in virtù della relativa classificazione data dall'Amministrazione comunale, coincidente con quella del "verde pubblico attrezzato".

Inoltre, il G.A. – a voler sgombrare il campo da ogni dubbio residuale - ha ritenuto opportuno evidenziare che le prescrizioni regolamentari previste dal D.M. 1444 del 1968 possono avere una importante influenza sull'interpretazione dello strumento urbanistico generale: nel caso in esame la quantità minima di verde che, comunque, doveva essere garantita ai sensi del decreto, unitamente alla specifica classificazione poc'anzi cennata, ha costituito un elemento confermativo della ritenuta coincidenza tra verde e uso pubblico.

Restava, quindi, da valutare la concreta incidenza del complesso immobiliare oggetto del giudizio rispetto alla fruizione collettiva prevalente, sulla base del principio enunciato in epigrafe.

Nella fattispecie tale valutazione non ha posto particolari problemi, in quanto il "Centro integrato di attività economiche e tempo libero", con la sua imponente struttura (mq. 24.620) non poteva che porsi in contrasto con la destinazione a verde; né la compatibilità poteva essere data dalle diverse attrezzature previste in essa, in quanto queste ultime avrebbero coperto un'area pari ad appena 316 mq, ossia a circa 1/78 della superficie totale.

Avv. Luca Amendola

Publicato il 2.11.05

In calce pubblichiamo la motivazione integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4790/04REG.DEC.

N. 6040/03-6648/03

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione N.7017/03 REG.RIC.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorsi in appello:

1) - n. 6040 del 2003 proposto dalla IPERION s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto ed Aniello Mele, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 IV B, presso lo studio Grez,

contro

Luigi Adinolfi, Zinzi & C. s.r.l., Bioarte s.a.s., Respi Ferramenta di Spinelli Melinda, Alfor di Aldo Cuomo, Ciccibacco Pub di Gennaro Muzio, (Mercogel s.r.l.), Hair Fashion di Caruso Filomena, Biscardi Luca Rivendita Generi Di Monopolio, Jeans and Sport di Alfieri Michele, Magia di Giuseppina Liucci, La Formaggeria s.a.s. di Palmieri Stefano & C., Privacy di Stella Vinciguerra, Cerasole s.r.l., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Martino ed elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, alla Via dell'Orso n. 74;

Caffè del Parco di Giovanni De Maio, Farmacia Bruna Luigia, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Clarizia e dall'avv. Luigi M. D'Angiolella e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;

della Mida 3 s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Russo e Pasquale Papa con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 - IV B, presso lo studio Grez;

e della Gianni Carità e Figli s.p.a., non costituita in giudizio;

e

2) - n. 6648 del 2003 proposto dal COMUNE di CASERTA, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

contro

Luigi Adinolfi, Zinzi & C. s.r.l., Bioarte s.a.s., Respi Ferramenta di Spinelli Melinda, Alfor di Aldo Cuomo, Ciccibacco Pub di Gennaro Muzio, Mercogel s.r.l., Hair Fashion di Caruso Filomena, Biscardi Luca Rivendita Generi Di Monopolio, Jeans and Sports di Alfieri Michele, Magia di Giuseppina Liucci, La Formaggeria s.a.s. di Palmieri Stefano & C., Privacy di Stella Vinciguerra, Cerasole s.r.l., tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

Caffè del Parco di Giovanni De Maio, Farmacia Bruna Luigia, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

della Iperion s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

della Mida 3 s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

della Gianni Carità e Figli s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Avignonesi n. 5;

con intervento

della sig.ra Rosalba Ramaglia, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale "Romaka Clean di Ramaglia Rosalba", rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, presso il cui studio in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, è elettivamente domiciliata;

e

3) - n. 7017 del 2003 proposto dalla MIDA 3 s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

Luigi Adinolfi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

Zinzi & C. s.r.l., Bioarte s.a.s., Respi Ferramenta di Spinelli Melinda, Alfor di Aldo Cuomo, Ciccibacco Pub di Gennaro Muzio, Mercogel s.r.l., Hair Fashion di Caruso Filomena, Biscardi Luca Rivendita Generi Di Monopolio, Jeans and Sports di Alfieri Michele, Magia di Giuseppina Liucci, La Formaggeria s.a.s. di Palmieri Stefano & C., Privacy di Stella Vinciguerra, Cerasole s.r.l., Caffè

del Parco di Giovanni De Maio, Farmacia Bruna Luigia, tutti non costituiti in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

della Iperion s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

e della Gianni Carità e Figli s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento e la riforma

della sentenza n. 7606 in data 19 giugno 2003, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione III;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Vista l'ordinanza n. 2915 in data 8 luglio 2003, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso n. 6040 del 2003;

Vista l'ordinanza n. 3351 in data 30 luglio 2003, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso n. 7017 del 2003;

Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 gli avv.ti Laudadio per sé e per delega dell'avv. Russo, Di Martino e Soprano e l'avv. Colagrande, su delega dell'avv. D'Angiolella;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza appellata è stata pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione III, sui ricorsi riuniti n. 13000 del 2001 3 n. 2658 del 2002.

Con il primo (n. 13000 del 2001), come integrato da ulteriori motivi, l'avv. Adinolfi ha impugnato la concessione edilizia 30 agosto 2000 n. 162, rilasciata dal Comune di Caserta alla soc. Iperion s.p.a., con la quale si è autorizzata la realizzazione di un Centro integrato di attività economiche e

tempo libero; nonché l'ordinanza 21 settembre 1999 n. 5211, la concessione edilizia in variante 28 marzo 2001 n. 71, la convenzione stipulata il 17 agosto 2000, la deliberazione 5 ottobre 1999 n. 776 della G.M. di Caserta, la relazione istruttoria del 12 gennaio 2000; il parere della Commissione edilizia 27 aprile 2000 e l'atto di agibilità parziale 14 novembre 2001, nonché, infine, la concessione edilizia n. 101/1997.

Il secondo ricorso, anche questo integrato con successivi ulteriori motivi, è stato proposto da operatori commerciali di Caserta per l'annullamento degli atti già indicati quale oggetto di impugnazione del ricorso n. 13000/2001; nonché di tutti gli atti e provvedimenti per mezzo dei quali il Comune di Caserta ha permesso o autorizzato l'apertura di un centro commerciale da parte della soc. Iperion e, all'interno di questo, l'apertura di un supermercato denominato Famila della Mida Tre s.p.a. e quella di oltre quaranta esercizi commerciali; e per l'annullamento, in particolare, del provvedimento di agibilità totale rilasciato alla soc. Iperion il 12 febbraio 2002; dell'autorizzazione sanitaria 15 novembre 2001 n. 1402; delle proroghe (1 dicembre 1998 n. 38283; 16 dicembre 1999 n. 46876; 27 giugno 2000 n. 20385; 14 novembre 2001 n. 046665; 4 giugno 2001 n. 022691) concesse alla società Mida 3 per l'attivazione del supermercato suddetto.

Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti, ritenendo il complesso immobiliare in questione non compatibile con la destinazione urbanistica di zona. Ha ritenuto, altresì, la violazione della normativa che disciplina l'apertura delle grandi strutture di vendita ovvero dei centri commerciali in grandi strutture di vendita ed ha, pertanto, annullato gli atti in base ai quali è stata consentita la realizzazione del centro commerciale denominato Centro Iperion e l'apertura del supermercato denominato Famila della s.p.a. Mida Tre.

Contro la sentenza hanno proposto distinti appelli la Iperion s.p.a. (ric. n. 6040 del 2003), il Comune di Caserta (ric. n. 6648 del 2003) e la Mida 3 s.p.a. (n. 7017 del 2003), sostenendone l'erroneità sia in rito che nel merito, attesa l'inammissibilità ed infondatezza dei ricorsi di primo grado, e chiedendone l'annullamento e la riforma.

Gli originari ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, si sono costituiti per resistere agli appelli, ai quali hanno controdedotto, concludendo per la loro reiezione e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.

Nel giudizio di cui al ricorso n. 6648 del 2003 ha spiegato intervento ad adiuvandum la sig.ra Rosalba Ramaglia, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale "Romaka Clean di Ramaglia Rosalba", chiedendo che l'appello avanzato dal Comune di Caserta sia accolto.

La sospensione della sentenza, negata sulla domanda formulata contestualmente al ricorso dalla Iperion s.p.a., è stata concessa ad istanza della Mida 3 s.p.a., in considerazione del pregiudizio da questa lamentato.

Le cause sono state trattate congiuntamente e, sentiti i difensori presenti, riservate per la decisione all'udienza pubblica del 16 dicembre 2003.

DIRITTO

1. Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la riunione a norma dell'art. 335 cod. proc. civ..

2. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il T.A.R. si è pronunciato, accogliendoli, su due ricorsi integrati da motivi aggiunti. Il primo (ric. n. 13000/2001), diretto dall'avv. Adinolfi contro i provvedimenti di natura edilizia con i quali il Comune di Caserta ha consentito la realizzazione e l'apertura da parte dell'appellante società Iperion di un "centro integrato di attività economiche e tempo libero", con parcheggi e strada di accesso; il secondo (ric. n. 2658 del 2002), avanzato da numerosi esercenti commerciali per l'annullamento degli atti già oggetto del primo e di quelli autorizzativi dell'apertura ed attivazione del suddetto centro e, all'interno di questo, di un supermercato da parte della soc. Mida 3.

3. Sia la Iperion che il Comune di Caserta ripropongono, come motivo di appello, le eccezioni di inammissibilità del ricorso n. 13000/2001 per difetto di legittimazione attiva ed interesse nel ricorrente e per tardività, già formulate in primo grado, sostenendo che il giudice di prima istanza ha errato nel respingerle.

In via preliminare, tuttavia, occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Adinolfi riguardo all'appello del Comune di Caserta, siccome proposto con impugnazione autonoma e non a mezzo di gravame incidentale.

L'eccezione va respinta nella considerazione che, se è vero che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, potendo ogni ricorso successivo al primo essere ricondotto al medesimo processo attraverso l'esercizio del potere di riunione spettante al giudice (cfr. Cons. Stato 17 dicembre 2003 n. 8237).

Può, pertanto, procedersi alla valutazione dei motivi di censura relativi all'inammissibilità del primo degli originari ricorsi.

Si afferma dai menzionati appellanti che, una volta accertata l'inesistenza della situazione legittimante, rappresentata dalla relazione di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito, il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere ad un'attenta verifica circa la sussistenza di ulteriori elementi soggettivi ed oggettivi atti a costituire i presupposti di legittimazione attiva ed interesse; verifica che, invece, è mancata.

La censura va disattesa.

La sentenza, invero, lungi dall'aver escluso la ricorrenza della cosiddetta "vicinitas", ha ritenuto, invece, che nella specie tale condizione dell'azione sussiste alla stregua di un giudizio che tenga

conto della natura e dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla "qualità della vita" di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.

Convincimento, questo, che va condiviso. Infatti, lo stabile collegamento territoriale tra il ricorrente e la zona interessata dall'attività edilizia assentita - che, secondo consolidato ed univoco orientamento, legittima "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, in forza della disposizione dell'art. 31, nono comma, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come novellata dalla L. 6 agosto 1967 n. 765 - deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell'istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell'intervento contestato. Il che postula, inoltre, che, per effetto della realizzazione della costruzione di cui si tratta, la situazione, anche urbanistica, dei luoghi assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende invece conservare.

Nel nostro caso, il ricorrente ha denunciato, in zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, a confine del parco in cui egli ha l'abitazione, l'esecuzione di un insediamento edilizio che presenta una volumetria complessiva di 60932 mc., di cui 14080 fuori terra, impegna una superficie occupata pari a 24.620 mq., prevede al suo interno circa quaranta esercizi commerciali ed un supermercato, con ampie aree a parcheggio, ed è destinato a servire un bacino di utenza di circa 400.000 persone.

È certamente difficile ipotizzare che un insediamento di tal fatta rimanga senza effetti sulla complessiva condizione urbanistica ovvero sull'uso e gestione del territorio, quanto meno, delle aree con esso confinanti.

Si ritiene, pertanto, che il ricorrente originario fosse, senza dubbio, legittimato a ricorrere per la tutela del suo interesse all'osservanza delle disposizioni regolatrici dell'edificazione nella zona.

Va respinta, altresì, la censura concernente la tardività dell'impugnazione dei titoli edilizi.

Secondo principi giurisprudenziali ormai consolidati, incombe a carico di chi ne eccepisce la tardiva impugnazione dare la prova dell'effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia da parte del ricorrente. Tale prova può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, tra i quali l'ultimazione dei lavori è generalmente ritenuto il fatto idoneo a rendere evidenti le caratteristiche dell'opera realizzata e, con queste, in modo certo ed univoco l'eventuale sussistenza dei vizi di essa, dedotti con il ricorso.

Nella specie, il vizio più radicale che si denuncia è costituito dalla incompatibilità, in considerazione della sua destinazione ad attività commerciale, della struttura realizzata con la destinazione di piano regolatore a verde pubblico attrezzato, propria della zona. Ma, come si vedrà in seguito, la destinazione urbanistica di zona non esclude la presenza di attrezzature commerciali, consentendo quelle "compatibili con l'uso pubblico".

Non ha pregio, quindi, il rilievo del Comune appellante con il quale si sostiene che già al momento dell'avvio dei lavori, e comunque quando il manufatto era al rustico, la portata dell'intervento era chiara e la lesione era di immediata percezione, cosicché sin da allora essa andava denunciata; occorrendo, invero, che risultasse, non solo che la costruzione era destinata all'attività commerciale, ma anche che per le sue caratteristiche essa era non "compatibile con l'uso pubblico".

Neppure può considerarsi acquisita in atti la prova della tardività del ricorso, notificato il 13 dicembre 2001, in relazione all'ultimazione dei lavori, tenuto conto che gli atti a tal fine depositati riguardano, non l'intero Centro nella sua complessità funzionale, ma singole parti di esso, come il locale da destinare a supermercato, o specifiche categorie di opere, come quelle in cemento armato.

Vanno, in conclusione, respinti i motivi di censura esaminati, relativi all'ammissibilità del ricorso di primo grado n. 13000/01 e dedotti nell'appello n. 6040 del 2003 sub nn. 1) e 2) e sub n. 1) in quello iscritto al n. 6648 del 2003.

4. È possibile, quindi, passare all'esame della prima delle questioni di merito che costituiscono il nucleo centrale della controversia, vale a dire la compatibilità urbanistica della struttura realizzata dall'appellante Iperion, che la sentenza gravata esclude sul rilievo del contrasto tra l'insediamento in questione e la destinazione a verde pubblico attrezzato della zona F3 di piano regolatore generale in cui l'area interessata ricade.

Sostengono gli appellanti che le zone F3 sono, secondo il p.r.g. di Caserta, parti del territorio in cui è espressamente autorizzata la realizzazione di strutture commerciali, in quanto funzionali all'esercizio di attività d'interesse generale compatibili con l'uso pubblico. Il piano urbanistico non indica determinate quote o percentuali tra le diverse destinazioni, ma si limita a prevedere la possibilità di realizzare "strutture commerciali", con la sola condizione della "compatibilità" con l'uso pubblico. La disciplina urbanistica della zona prevede, quindi, la compresenza e l'integrazione funzionale di entrambi i tipi d'intervento, sicché è arbitrario introdurre, come avrebbe fatto il primo giudice, in luogo del previsto rapporto di equiordinazione, un rapporto di strumentalità delle strutture commerciali al verde pubblico. Vi sarebbe, in ogni caso, piena compatibilità dell'intervento assentito con la destinazione della zona F3 e con la fruizione collettiva che, ad avviso del Tribunale, di questa sarebbe tipica, costituendo il complesso della Iperion un centro polifunzionale integrato caratterizzato dalla presenza al suo interno di attrezzature per lo sport, lo svago, la cultura ed il tempo libero.

L'assunto non è condivisibile.

Occorre tener presente che la zona urbanistica in cui ricade l'intervento controverso è individuata nello strumento urbanistico generale del Comune come "Zona F3 - Verde pubblico attrezzato" e così definita: "Territorio destinato a uso pubblico. È ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l'uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all'igiene fisica".

È noto che in sede di pianificazione generale del proprio territorio il Comune è tenuto, a norma dell'art. 7 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come sostituito dall'art. 1 L. 19 novembre 1968 n. 1187), a suddividerlo in zone con la precisazione della loro destinazione (art. 7 cit., n. 2), ad indicare le aree “destinate a formare spazi di uso pubblico” (n. 3) e quelle “da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale” (n. 4) e ad osservare “limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” (art. 41 quinquies), come poi determinati con D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per zone territoriali omogenee. Di queste, quelle di tipo D), E) ed F) sono individuate in considerazione delle destinazioni d'uso loro impresse dal piano, non rilevando le caratteristiche dell'eventuale edificazione esistente e quelle fisiche del territorio. In particolare le zone di tipo F) sono definite come “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.

Nella ripartizione del suo territorio, il Comune appellante ha definito la zona F avendo riguardo alla destinazione ad “Attrezzature pubbliche o di uso pubblico” ed ha classificato dieci diverse zone F con riferimento a destinazioni più specifiche, tra le quali, ben cinque a “verde” (“verde di rispetto monumentale, stradale, ferroviario, industriale e cimiteriale” - zona F1; “verde pubblico” - zona F2; “verde pubblico attrezzato” - zona F3; “parco urbano” - zona F4; e “verde privato vincolato” - zona F5). Dunque, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la “attrezzatura pubblica o” (privata ma) “di uso pubblico” a cui queste zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito della organizzazione generale del territorio comunale.

Se si considera, inoltre, che, a norma del citato D.M. del 1968, la dotazione minima di “spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio” dovrebbe essere assicurata in ciascuna delle zone territoriali omogenee, si comprende come nelle zone a verde specificamente previste, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria dell'intera zona.

Nel caso in esame, peraltro, questa organizzazione gerarchica delle funzioni nell'ambito della zona è sancita dall'espressa condizione apposta alla realizzazione delle altre attrezzature, pur sempre “pubbliche o di uso pubblico”, diverse dal verde - “sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, commerciali” - le quali in tanto sono ammesse in quanto siano “compatibili con l'uso pubblico”, cioè con la fruizione del verde. In altre parole, le attrezzature ora nominate sono consentite soltanto se, per le loro caratteristiche edilizie ed architettoniche, per le dimensioni o per le modalità con cui si inseriscono nel contesto, non siano tali da incidere in modo apprezzabile sulla fruizione dell'area in relazione alla sua destinazione a verde pubblico.

Non può che convenirsi, allora, con il giudice di primo grado quando ritiene che l'insediamento contestato, per le sue dimensioni (volumetria complessiva di 60.932 mc., di cui 14.080 fuori terra; superficie occupata pari a 24.620 mq.), per la presenza al suo interno di circa quaranta esercizi

commerciali, artigianali o per prestazione di servizi e di un supermercato, oltre che per le infrastrutture (viabilità, parcheggi) resesi necessarie, non è compatibile con la destinazione a verde pubblico attrezzato, prescritta dallo strumento urbanistico, rispetto alla quale assume preponderante rilevanza quella commerciale dell'insediamento stesso.

Preponderanza certamente non inficiata dalla modesta incidenza degli spazi “per attività sociali, culturali, sportive e verde pubblico attrezzato per il gioco e il tempo libero”, presenti nell'intervento in questione, dato che, escluse le superfici destinate alla viabilità ed al parcheggio in quanto funzionali alla struttura commerciale, quegli spazi si riducono a quattro locali della superficie lorda di mq 316 ceduti in uso al Comune e due campetti di gioco.

A contraddire le considerazioni che precedono non vale invocare, come fanno gli appellanti, le deliberazioni 15 dicembre 2000 n. 166 e 22 marzo 2001 n. 40 del Consiglio Comunale di Caserta, con le quali sono state integrate le norme di p.r.g. relative alla zona F3. Si tratta, invero, di disciplina sopravvenuta rispetto ai titoli edilizi impugnati, la quale, peraltro, conferma espressamente la complementarietà delle attività commerciali rispetto “all'attività primaria” cui è destinata la zona.

In secondo luogo, non rileva neppure, se non sotto il profilo della eventualità di una sanatoria, l'approvazione definitiva in data 22 aprile 2003 dello strumento di intervento per l'apparato distributivo o s.i.a.d. del Comune, che nelle zone F3 consentirebbe la realizzazione di volumi commerciali in base all'indice di 1 mc./mq. su superfici fino a mq. 25.000.

La sentenza appellata, in conclusione, va confermata quanto alla ritenuta illegittimità delle concessioni edilizie impugnate, dovendosi ritenere infondati i motivi di censura che della questione esaminata si occupano (motivi sub n. 4 dell'appello della Iperion, sub n. 2.a-e) di quello del Comune di Caserta e sub n. 3 di quello della Mida 3).

5. Restando nell'ambito degli atti relativi all'attività edilizia svolta per la realizzazione del Centro Iperion, vanno respinte anche le doglianze (motivi sub n. 5 dell'appello della Iperion, sub n. 2.f) di quello del Comune di Caserta e sub n. 4 di quello della Mida 3) dedotte in ordine al capo della sentenza gravata concernente i provvedimenti dirigenziali 21 settembre 1999 n. 5211 e 28 marzo 2001 n. 71, in base ai quali venivano realizzati una strada ed un'area di parcheggio provvisori.

Si afferma da parte degli appellanti che il giudice di primo grado ha errato nel qualificare tali atti come titoli concessori "provvisori", in quanto essi costituiscono provvedimenti diretti ad imporre alla società Iperion la realizzazione di infrastrutture caratterizzate dall'elemento della provvisorietà, al fine di soddisfare esigenze momentanee di viabilità e di parcheggio nella zona, ma non integrano concessioni edilizie rilasciate al privato, delle quali non hanno né la sostanza né la forma. L'assunto non ha pregio, risiedendo l'illegittimità dei provvedimenti in questione proprio nel fatto che, pur privi della sostanza e della forma della necessaria concessione edilizia, sono stati adoperati per autorizzare il loro destinatario (così ampliandone, comunque, la sfera giuridica) allo svolgimento di un'attività di costruzione, tra l'altro anche in violazione delle previsioni dello strumento urbanistico.

6. La seconda questione oggetto della controversia in esame riguarda la qualificazione del Centro Iperion nell'ambito della tipologia delle strutture di vendita, prevista dalla normativa vigente, e, in particolare se si tratti di un centro commerciale.

Il Tribunale ha ritenuto che esso deve essere definito come centro commerciale e che, per la sua realizzazione, non è stata rispettata la normativa disciplinante l'apertura delle grandi strutture di vendita ovvero dei centri commerciali in grandi strutture di vendita, non avendo il Comune di Caserta preventivamente adottato alcun atto di pianificazione, né alcun atto autorizzatorio a tali finalità destinato.

Tutti gli appellanti contestano tale convincimento rilevando come nella specie difetti la condizione richiesta dall'articolo 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ai fini della configurazione di un centro commerciale, vale a dire la necessaria contemporanea coesistenza di tre elementi fondamentali, rappresentati da una struttura a destinazione specifica, infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Mancherebbe il primo dei tre elementi, attesa la rilevanza delle parti del Centro acquisite gratuitamente all'uso pubblico a mezzo della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la società Iperion il 17 agosto 2000 e ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 14.12.2001.

La polifunzionalità della struttura, che, pertanto, non potrebbe considerarsi destinata specificatamente alle attività commerciali, sarebbe dimostrata dalla concessione all'uso pubblico ed alla gestione del Comune di quattro locali di circa 400 mq., destinati ad ospitare uffici comunali, il museo della musica e la fonoteca; dei viali e delle piazze interne, delle aree di parcheggio esterne e di due campi sportivi.

Mancherebbero anche gli altri due elementi della comunione di infrastrutture e spazi di servizio e della loro gestione unitaria. Nel Centro Iperion, sostengono gli appellanti, ogni attività commerciale è ubicata in autonoma e distinta unità immobiliare, senza condividere con le altre né infrastrutture né spazi comuni, in quanto dotate di distinti ed autonomi ingressi dall'esterno a servizio degli utenti, accessi veicolari, aree di parcheggio, impianti (elettrici, telefonici, termici, igienici, etc.) e servizi e senza gestire in comunione con le altre alcun servizio o funzione. Non vi è alcun collegamento tra le singole attività per quanto attiene alla gestione fiscale, del personale, organizzativa (servizi di sicurezza, di pulizia, di manutenzione, etc.), né vi sono attrezzature o macchinari (carrelli elevatori, sistemi informatici, sistemi di sicurezza, etc.) di alcun tipo di cui possano usufruire congiuntamente i diversi esercizi.

Ritiene il Collegio che, alla stregua degli atti di causa, la censura debba essere disattesa. Giova premettere che il centro commerciale è definito dall'art. 4, comma 1, lett. g) del citato D. Lgs. n. 114/1998 come "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente". Esso, pertanto, rappresenta una peculiare modalità di esercizio dell'attività commerciale in strutture di vendita medie o grandi, caratterizzata dalla presenza contestuale di una pluralità di esercizi commerciali nella stessa struttura e dal fatto che questi condividono infrastrutture, spazi e servizi comuni, gestiti unitariamente.

Nel caso in esame, l'insediamento in questione è costituito da un edificio su due livelli, piano interrato e piano terra, al quale accede un'area di parcheggio. Il fabbricato, la cui copertura è utilizzata per un altro parcheggio, ospita un supermercato e più di quaranta esercizi commerciali, artigianali o per servizi, per complessivi 9000 mq. circa di superficie di vendita; nonché i quattro locali per complessivi mq. 316 messi a disposizione del Comune. I locali commerciali si aprono sulle due "gallerie" pedonali di piano, collegate tra di loro con un sistema di ascensori e tapis-roulant, alle quali si accede dall'esterno dalle entrate principali comuni. Tutte le opere realizzate sono di proprietà della società Iperion, che dà in locazione agli esercenti i locali commerciali e provvede alla manutenzione di tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico, di climatizzazione e ricambio dell'aria, antincendio, ecc.) di cui il fabbricato è attrezzato e, non risultando diversamente in atti, alla gestione diretta o indiretta dei servizi (di pulizia, custodia, vigilanza, ecc.).

Della definizione normativa di centro commerciale si rinvengono, pertanto, tutti gli elementi tipici sopra riferiti, la cui portata preponderante e determinante non è diminuita dagli accorgimenti adoperati (destinazione delle superfici di collegamento all'uso pubblico e di alcuni locali all'uso del Comune) per integrare con utilizzazioni diverse la preminente funzione commerciale del complesso.

Come correttamente osserva, infatti, il giudice di primo grado la definizione legislativa non richiede affatto la integrale adibizione di un immobile a centro commerciale, ben potendo questo convivere con altre destinazioni, purchè l'immobile, o parte di esso (nel nostro caso, di gran lunga prevalente), in cui il centro è ubicato, presenti le caratteristiche all'uopo stabilite; né la presenza marginale di alcune caratteristiche "aggiuntive" rispetto al centro commerciale propriamente detto, può ritenersi idonea a mutarne la natura in modo da sottrarlo alla legislazione in materia.

Sta di fatto, ed è incontrovertibile, che nella specie a mezzo dell'insediamento in questione si è realizzata la concentrazione in un'unica struttura di un complesso di esercizi commerciali e di attività economiche connesse atto a soddisfare, secondo la stima della stessa società Iperion, un bacino di utenza di 400.000 persone, al di fuori di qualsiasi pianificazione comunale ed anzi in contrasto con la programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, che fino al 1 gennaio 2002 non prevedeva per l'area casertana ulteriore superficie a tal fine disponibile (cfr. "direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" di cui alla legge reg. Campania 7 gennaio 2000 n. 1).

Il motivo di appello esaminato, pertanto, è privo di fondamento e va respinto.

7. Non resta, ora, che procedere all'esame di quella parte della controversia concernente gli atti che hanno permesso l'apertura del supermercato della società Mida 3, impugnati con il ricorso n. 2658 del 2002 proposto dai commercianti.

In proposito, va preliminarmente rilevato che, non essendo essa titolare dei provvedimenti in questione, non è riconoscibile alla Iperion un interesse diretto a gravarsi contro il relativo capo della sentenza; cosicché il suo appello deve essere dichiarato, per questa parte, inammissibile

Peraltro, i motivi con i quali il Comune e la società Mida 3 ripropongono le eccezioni d'inammissibilità e tardività del menzionato ricorso n. 2658 del 2002 non appaiono fondati.

È sufficiente, invero, constatare come risulti in atti che alcuni dei commercianti ricorrenti sono titolari di esercizi ubicati nelle immediate vicinanze del Centro Iperion, nei quali esercitano attività commerciale in tutto o in parte omologa a quella del supermercato. Di qui la loro legittimazione e l'interesse a ricorrere per evitare la lesione che ad essi deriva dall'entrata di un nuovo concorrente sul mercato. Ammissibile deve ritenersi, nella specie, anche la forma del ricorso collettivo, non evidenziandosi alcun conflitto d'interessi tra i ricorrenti, i quali in realtà fanno valere l'unico comune interesse a contrastare, quanto al ridetto supermercato, l'apertura di una nuova media struttura di vendita al di fuori di ogni pianificazione e programmazione comunale o sovracomunale.

In ordine alla pur dedotta tardività, gli appellanti non ne forniscono prova adeguata, né può ritenersi utile allo scopo la data di inizio dell'attività di vendita, non integrando questa univoco indice di piena conoscenza dei provvedimenti che l'autorizzano (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 1999 n. 1962; id., 4 maggio 1998 n. 494).

Nel merito, ogni doglianza degli appellanti s'infrange contro il dato di fatto costituito dal mancato rilascio da parte del Comune di Caserta dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio in questione. Tale non può considerarsi l'atto in data 19 novembre 1997, con il quale il funzionario incaricato comunica alla Mida 3 l'accoglimento della richiesta di autorizzazione e sul quale fanno perno le argomentazioni degli appellanti. Con lo stesso atto, invero, il rilascio di questa è espressamente subordinato alla produzione dei documenti ivi indicati; incumbente al quale la società non risulta aver ottemperato alla data del 19 maggio 1999, come si legge nella nota comunale n. 15126 in pari data, in cui si puntualizza non essere mai stata rilasciata l'autorizzazione proprio a causa di questa inottemperanza. A norma dell'art. 31 L. 11 giugno 1971 n. 426, peraltro, il termine per attivare l'esercizio commerciale decorre dal rilascio dell'autorizzazione; di tal che, in mancanza di questo, nessuna proroga poteva essere accordata, come correttamente ha rilevato il giudice di primo grado.

Gli appelli del Comune di Caserta e della società Mida 3, quindi, anche per questa parte sono infondati e vanno respinti.

L'intervento in giudizio spiegato a favore delle ragioni del Comune segue la sorte dell'impugnazione cui accede.

In conclusione, per le considerazioni fin qui esposte, gli appelli in epigrafe vanno respinti.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa loro riunione, respinge gli appelli in epigrafe indicati.

Condanna il Comune di Caserta e la Iperion s.p.a. al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 10000,00 (diecimila/00), in favore degli appellati costituiti.

Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 e 25 maggio 2004 con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante - Presidente

Raffaele Carboni - Consigliere

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Francesco D'Ottavi - Consigliere

Claudio Marchitiello - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta

F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 giugno 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to *Livia Patroni Griffi*